

Pubblicato il DL Lavoro n.34/2014- DURC,Tempo determinato,apprendistato

21 Marzo 2014

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".

Il decreto entrato in vigore oggi 21 marzo definisce alcune semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, di contratto di apprendistato, di contratti di solidarietà ed in materia di documento unico di regolarità contributiva.

Per il **contratto a termine (art. 1)** viene prevista l'**elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato** per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l'utilizzo dell'istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Per il **contratto di apprendistato (art. 2)** si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l'eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell'apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa un elemento facoltativo.

Con l'**articolo 4** del provvedimento, un ulteriore intervento di semplificazione che riguarda la **smaterializzazione del DURC**; in pratica viene superato l'attuale sistema a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito provvedimento attuativo da emanarsi **entro il 20 maggio. In sostanza** chiunque abbia interesse (ad es.:Stazioni appaltanti ed organi di vigilanza ispettiva), può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che saranno individuate nel provvedimento attuativo.

15371-dl34-14.pdf [Apri](#)